

FISCO – Circolare

Settembre 2013

IRES/IRPEF

1. Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie e arredamento (Cir. 29/E)
2. Correzione errori di bilancio (Circ. 31/E)
3. Studi di settore (Circ. 30/E)
4. TFR corrisposto all'erede non residente del dipendente deceduto (Ris. 61/E)
5. Deduzione erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (Ris. 58/E)
6. Termini presentazione bilanci, dichiarazioni, versamenti società colpite dal sisma 2012 (Ris. 59/E)
7. Omesso versamento ritenute certificate (Cass. 37425/2013)

IVA

8. Aumento aliquota IVA dal 21% al 22% (Com. stampa Agenzia delle entrate)
9. Calcolo del pro-rata di detrazione (Corte di giustizia europea C-388/11)
10. Legittimità regime speciale IVA delle agenzie di viaggio (Corte di giustizia europea C-236/11)
11. Cessioni intracomunitarie – prova del trasferimento dei beni (Cass. 19747/2013)

VARIE

12. DL Istruzione (D.L. 104/2013)
13. Imposta sulle transazioni finanziarie – modifica delle norme attuative (D.M. 16 settembre 2013)
14. TARES – Modalità di riscossione (Ris. 9/DF)
15. Rilevanza penale dell'elusione fiscale (Cass. 36894/2013)
16. Busta paga con importi superiori a quelli effettivi (Cass. 36900/2013)
17. Sanzioni penali a carico dell'amministratore della "cartiera" (Cass. 19761/2013)

AIUTI DI STATO

18. Risposte alle consultazioni UE su de minimis, GBER II e capitale di rischio

INTERNAZIONALE

19. OCSE – Secretary-General Report to the G20 leaders
20. UE – VAT gap report
21. Accordo TIEA fra Italia e Isola di Man

ATTIVITA' DELL'AREA

22. Comitato tecnico fisco e Gruppi fiscali
23. Audizioni
24. Seminari

1. Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie e arredamento (Circ. 29/E)

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili ed arredi, oggetto di proroga e rimodulazione, ad opera del D.L. n. 63/2013. Per una prima descrizione delle norme previste dal decreto legge si rinvia alla [circolare dell'Area Politiche Fiscali n. 19662 del 17 settembre scorso](#).

Di seguito si fornisce una breve rassegna delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate.

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14, D.L. n. 63/2013 rappresenta una nuova proroga di quanto in origine previsto dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della L.n. 296/2006. Tale norma accorda la detrazione per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, in relazione ad una pluralità di interventi, fra cui:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, volti a ridurre il fabbisogno energetico annuo per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato, con un limite massimo della detrazione pari a 100 mila euro;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, con un limite massimo di detrazione di 60 mila euro;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici ed università, con un limite massimo di detrazione di 60 mila euro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sino ad un limite massimo di 30 mila euro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia sino ad un limite massimo di 30 mila euro;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, sino ad un tetto massimo di 30 mila euro.

Gli ultimi due interventi erano esclusi nella formulazione originaria della norma, contenuta nel D.L. n. 63/2013 e sono stati riproposti solo in sede di conversione in legge del decreto stesso; l'Agenzia delle entrate ritiene che le modifiche apportate dalla legge di conversione siano applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.

La detrazione relativa agli interventi elencati, si applica con aliquota del 65% a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Il riferimento alle "spese sostenute" deve essere interpretato in modo diverso, a

seconda dei criteri che caratterizzano le modalità di calcolo del reddito imponibile dei soggetti che beneficiano della detrazione. In particolare:

- con riferimento alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e agli enti non commerciali, si applicherà il criterio di cassa cioè si terrà conto della data dell'effettivo esborso;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali troverà applicazione il criterio di competenza e quindi si terrà conto della data di ultimazione dell'intervento.

Gli stessi criteri trovano applicazione al momento della verifica delle spese sostenute entro il termine finale del 31 dicembre 2013.

La detrazione del 65% trova applicazione con un termine più ampio (sino al 30 giugno 2014) per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone un condominio.

La detrazione, come previsto dall'art. 14, comma 3, viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Si ricorda che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta, sono altresì tenuti ad inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 16-bis del TUIR ha previsto a regime la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 2012.

La norma del TUIR, in particolare, disciplina sia la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (prevista dall'art. 1, L. n. 449/1997), sia la detrazione concernente gli interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, prevista a favore dell'acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari facenti parte del fabbricato. In questo caso, si deve ricordare che la detrazione spetta all'acquirente o all'assegnatario che la calcola sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile. L'art. 16-bis TUIR prevede una detrazione con aliquota del 36% delle spese documentate per un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro.

L'art. 11, comma 1, D.L. n. 83/2012 ha previsto, per le spese documentate di cui all'art. 16-bis TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% per un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro.

Successivamente, l'art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 ha prorogato dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, il periodo entro cui le spese di recupero e di ristrutturazione sostenute possono beneficiare della detrazione al 50%, calcolata su l'importo di spese non superiore a 96.000 euro.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 63/2013 è stata introdotta, inoltre, una specifica disciplina temporanea per incrementare la detrazione dal 36% al 65%, già prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità.

Le spese per gli interventi antisismici per le quali è possibile beneficiare delle detrazioni sono:

- messa in sicurezza statica, soprattutto sulle parti strutturali;
- redazione della documentazione obbligatoria volta a provare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- realizzazione degli interventi necessari ad ottenere la suddetta documentazione.

Le unità immobiliari che ne posso godere vengono individuate secondo due criteri:

- criterio territoriale: gli immobili devono essere siti in zone ad alta pericolosità sismica così come individuate dai codici 1 e 2 dell'Allegato A, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274, 20 marzo 2003;
- criterio dell'utilizzo: immobile oggetto dell'intervento deve essere adibito ad abitazione principale (abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive (attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

Possono godere della detrazione per interventi antisismici i soggetti passivi che rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano sostenuto le spese agevolabili;
- le spese siano rimaste a loro carico;
- possiedano o detengano l'immobile in base ad un titolo idoneo (proprietà o altro diritto reale; contratto di locazione o altro diritto personale di godimento).

Con riguardo al profilo soggettivo, la circolare dell'Agenzia delle entrate chiarisce che possono fruire della detrazione sia i soggetti IRPEF che IRES (cfr. paragrafo 2.2)

Le spese sostenute per gli interventi citati possono fruire della detrazione fino al 31 dicembre 2013 a condizione che le procedure autorizzative siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013.

La detrazione in oggetto viene ripartita nell'arco di dieci anni in quote annuali di pari importo.

Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Da ultimo, l'art. 16, comma 2 del DL n. 63/2013, ha previsto la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Nello specifico, la norma stabilisce che i contribuenti che fruiscono della detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, possono beneficiare di un'ulteriore detrazione, pari al 50% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è calcolata su di un ammontare massimo di 10 mila euro di spese. Tale importo è riferito ad ogni singola unità immobiliare.

Presupposto essenziale per beneficiare dell'agevolazione sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici è, quindi, l'intervento di ristrutturazione edilizia per il quale il contribuente ha goduto della relativa detrazione.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in questo caso, il concetto di "ristrutturazione edilizia" deve essere inteso in senso lato, ricomprendendo anche i lavori di manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo. Inoltre, gli interventi di ristrutturazione che rappresentano il presupposto per la detrazione sull'acquisto di beni mobili non si limitano a quelli sulle singole unità immobiliari ma possono riguardare anche le parti comuni degli edifici condominiali.

Per quanto riguarda gli interventi-presupposto dell'agevolazione per l'acquisto di mobili, si deve segnalare che rientrano nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia anche:

- gli interventi di ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile.

L'Amministrazione ha chiarito che è ammissibile che le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per le ristrutturazioni, purché siano già stati avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile al quale sono destinati i mobili e gli elettrodomestici acquistati. Allo stesso tempo, coloro che hanno sostenuto spese a partire dal 26 giugno 2012 per interventi di ristrutturazione edilizia, possono in ogni caso beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativamente alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

L'Agenzia delle entrate sottolinea, infine, che questa detrazione è rivolta ai soli acquisti di beni nuovi.

Dal punto di vista degli adempimenti necessari per poter usufruire della detrazione, esattamente come accade per le detrazioni per ristrutturazioni, i contribuenti devono effettuare i pagamenti mediante bonifici bancari o postali (eventualmente, mediante carte di credito o di debito) e conservare le ricevute e l'altra documentazione attestante l'effettivo pagamento per gli interventi oggetto di agevolazione.

2. Correzione errori di bilancio (Circ. 31/E)

La circolare n. 31/E del 24 settembre fornisce chiarimenti interpretativi in ordine al corretto trattamento fiscale da applicare nelle ipotesi in cui, nel rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali, i contribuenti procedano alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione nel corretto esercizio di competenza di componenti positivi o negativi di reddito.

Qualificazione degli errori contabili

Sia i principi contabili nazionali (OIC 29) sia quelli internazionali (IAS 8) prevedono delle metodologie di correzione degli errori commessi nella redazione di uno o più bilanci degli esercizi precedenti.

Per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, gli errori contabili (da non confondersi con cambiamenti di stima o cambiamenti di principi contabili) sono identificati come:

- impropria o mancata applicazione di un principio contabile, stante la disponibilità di informazioni corrette per la sua applicazione;

- errori matematici;
- errata interpretazione dei fatti;
- negligenza nella raccolta di dati ed informazioni.

La correzione di tali errori avviene imputando al conto economico dell'esercizio in cui viene individuato l'errore, un componente posto a rettifica della voce patrimoniale interessata dall'errore (voci E20 ed E21 del conto economico – proventi ed oneri straordinari – componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti); fanno eccezione rispetto alle correzioni dei predetti errori, quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico (ad esempio: rivalutazione iniziale di un'immobilizzazione a seguito di specifiche norme).

Dal punto di vista dei principi contabili internazionali, il par. 5 dello IAS 8 definisce errori contabili "le omissioni e errate misurazioni delle voci di bilancio derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erraneo di informazioni attendibili e disponibili al momento della redazione del bilancio". Tale definizione include:

- errori matematici;
- errori nell'applicazione dei principi contabili;
- interpretazioni distorte dei fatti;
- frodi.

La correzione degli errori contabili viene effettuata, secondo lo IAS 8, retroattivamente nel primo bilancio pubblicato dopo la scoperta dell'errore, determinando di nuovo gli importi comparativi per gli esercizi precedenti in cui è stato commesso il medesimo. La correzione di un errore contabile relativo ad un esercizio precedente non deve incidere sul conto economico ma andrà imputato nello stato patrimoniale.

L'imputazione a conto economico delle voci di rettifica degli errori relativi a precedenti esercizi si avrà:

- nel caso in cui non si possano determinare gli effetti dell'errore;
- nell'ipotesi in cui l'errore non soddisfi il principio di materialità, poiché di scarso rilievo. In questa ipotesi, dal punto di vista contabile, il redattore del bilancio potrà derogare alle regole sulla competenza.

Sotto il profilo fiscale, ove la correzione contabile incida sul patrimonio netto, troverà applicazione il comma 4 dell'art. 109 TUIR secondo il quale si considerano imputati a conto economico i componenti reddituali imputati al patrimonio in applicazione dei principi contabili internazionali.

Entrambi i sistemi contabili, quindi, consentono la correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione sia di componenti negativi che di componenti positivi. Ciò avviene mediante l'emersione nel bilancio dell'anno di rilevazione dell'errore di un componente di natura reddituale, negativo o positivo, che risulta imputato al conto economico per i soggetti che adottano i principi contabili domestici ovvero nello stato patrimoniale per i soggetti IAS adopter.

Si deve, però, considerare che gli elementi reddituali, positivi o negativi, che emergono nei bilanci degli anni di rilevazione degli errori contabili, non assumono immediatamente rilevanza dal punto di vista fiscale, non sussistendo i presupposti:

- né per la deduzione delle sopravvenienze passive ai sensi dell'art. 101 TUIR;
- né per l'assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 TUIR.

Ciò premesso, secondo l'Agenzia delle entrate, è tuttavia opportuno valutare se il contribuente, dopo aver correttamente contabilizzato gli errori rilevati, purché aventi effetti sulla formazione del reddito imponibile, possa recuperare il componente negativo non contabilizzato o assoggettare a tassazione il componente positivo non rilevato in bilancio nel periodo d'imposta corretto. Tale valutazione deve tener conto di due esigenze: evitare lo spostamento del momento impositivo e garantire il rispetto del divieto di doppia imposizione oltre alla corretta determinazione del reddito rappresentativo della capacità contributiva riferita al singolo periodo d'imposta.

Correzione errori contabili da parte del contribuente

La giurisprudenza di legittimità e la prassi dell'Agenzia delle entrate hanno fornito alcuni criteri che devono essere applicati in caso di violazione del principio di competenza, per evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito, con riferimento all'ipotesi in cui, nell'ambito dell'attività di accertamento, l'ufficio abbia disconosciuto la deduzione di costi per violazione del principio di competenza.

L'Agenzia delle entrate ritiene che tali principi siano applicabili non solo nell'ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia autonomamente rettificato precedenti errori contabili applicando correttamente i principi contabili.

In tale circostanza:

- nell'ipotesi in cui non sia stato contabilizzato nel periodo d'imposta corretto un componente negativo e poi, in un periodo d'imposta successivo, il contribuente lo abbia rilevato nello stato patrimoniale (o in conto economico, a seconda dei principi contabili applicati), dal punto di vista fiscale, in sede di dichiarazione dei redditi sarà necessario sterilizzare il componente transitato a conto economico, effettuando nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui è effettuata la correzione dell'errore, una variazione in aumento. Se tale componente rilevato a rettifica dell'errore è stato iscritto nel patrimonio netto, il contribuente dovrà, invece, astenersi dall'operare variazioni in diminuzione;
- se il contribuente ha commesso un errore sul corretto esercizio di competenza di un componente positivo – previo assoggettamento a tassazione del componente positivo nel corretto periodo di imposta - si iscriverà in dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta di correzione dell'errore, una variazione in diminuzione, ove la rettifica sia avvenuta imputando il componente positivo al conto economico; mentre si dovrà omettere di operare una variazione in aumento nel caso in cui il componente di rettifica sia stato iscritto nel patrimonio netto.

Dal punto di vista operativo, il contribuente che intenda dare evidenza di un componente negativo non dedotto nel corretto periodo d'imposta e contabilizzato solo successivamente, dovrà ricorrere allo strumento della dichiarazione integrativa di cui all'art. 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 (dichiarazione integrativa "a favore").

La dichiarazione integrativa disciplinata dalla norma richiamata è utilizzabile per correggere errori od omissioni relative a:

- maggior reddito o maggior imponibile;
- maggiore debito d'imposta;
- minor credito d'imposta.

Inoltre, mediante la dichiarazione integrativa possono essere corretti anche errori materiali o di calcolo, oneri deducibili o detraibili non riportati, ecc.

Ove l'annualità in cui è stato commesso l'errore contabile non sia più emendabile, essendo spirato il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, si dovrà riconoscere comunque al contribuente la possibilità di darne evidenza, coordinando tale possibilità con le norme in materia di termini per l'accertamento (art. 43, D.P.R. n. 600/1973) secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Pertanto, ove l'errore sia riferibile a periodi d'imposta ancora accertabili, il contribuente potrà rappresentare all'Amministrazione finanziaria l'errore commesso mediante una dichiarazione integrativa. Per fare questo, il contribuente dovrà ricostruire tutte le annualità d'imposta interessate dall'errore sino all'ultima annualità dichiarata e dovrà provvedere, quindi, a riliquidare la dichiarazione dell'annualità in cui è avvenuta l'omessa imputazione del componente negativo e nell'ordine le annualità successive sino a risalire all'annualità emendabile a norma del sopra citato art. 8-bis. In questa dichiarazione integrativa confluiranno tutti i risultati delle precedenti riliquidazioni.

Nel caso in cui il contribuente abbia omesso di imputare a bilancio un componente positivo, sarà tenuto, al contrario, a presentare una dichiarazione integrativa "a sfavore" ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, da presentare non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento (di cui al citato art. 43, D.P.R. n. 600/1973).

Nel caso in esame, qualora ne ricorrano i presupposti, il contribuente potrà beneficiare del ravvedimento operoso, al fini di ridurre la sanzione applicabile, prevista dall'art. 1, D. Lgs. n. 471/1997.

Anche in questa ipotesi, qualora l'annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti con riferimento alle annualità successive, è necessario ricostruire tutte le annualità d'imposta successive a quella per cui è stata presentata la dichiarazione rettificativa che siano interessate dall'errore.

Nella peculiare ipotesi in cui il contribuente intenda procedere alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione al corretto esercizio di competenza sia di componenti negativi sia di componenti positivi sarà necessario, in prima battuta, verificare se a seguito della correzione si avrà un risultato favorevole o meno al contribuente.

Se l'esito è favorevole (componenti positivi inferiori a quelli negativi), il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa a favore se l'annualità risulta ancora emendabile. Ove l'annualità non sia più emendabile, il contribuente dovrà riliquidare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore e tutte le dichiarazioni delle annualità successive fino a risalire a quella emendabile.

Ove l'esito sia sfavorevole (componenti positivi superiori ai componenti negativi) sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa a sfavore secondo le modalità già analizzate.

Riguardo al caso in cui il contribuente non abbia imputato correttamente a bilancio un componente negativo di reddito e lo abbia contabilizzato solo successivamente, deducendolo, oltre alla possibilità di recupero del componente originario (secondo le modalità sopra illustrate), egli sarà tenuto a presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, versando le maggiori imposte eventualmente dovute per l'anno, al fine di eliminare gli effetti dell'erronea imputazione del componente reddituale negativo. In questo modo, potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

Effetti delle correzioni ai fini della determinazione della base imponibile IRAP

Ai fini IRAP, l'Agenzia delle entrate ribadisce la validità di quanto affermato nella circolare n. 27/E del 26 maggio 2009 secondo cui i componenti reddituali positivi restano imponibili con riferimento all'esercizio di competenza e, di conseguenza, il loro mancato concorso alla formazione della base imponibile, a seguito delle rettifiche operate dall'ufficio accertatore, resta sanzionabile con riferimento al periodo d'imposta in cui l'operazione doveva essere correttamente contabilizzata.

Nel caso in cui i contribuenti procedano alla correzione di altri tipi di errori contabili, potranno avvalersi dei chiarimenti forniti con riferimento alle imposte sui redditi, nel rispetto dei corretti principi contabili.

Effetti delle correzioni sui termini di accertamento

Da ultimo, per effetto delle indicazioni relative alla correzione degli errori contabili, l'Agenzia delle entrate precisa che l'attività di accertamento dei suoi uffici si esplica nei termini di decadenza di cui al citato articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, calcolati a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli elementi "rigenerati" in tale dichiarazione. Ad esempio, se il contribuente, nell'anno 2013, fa valere l'esistenza di elementi di costo non dedotti nel 2008 presentando la dichiarazione integrativa a favore di UNICO 2012, gli uffici potranno controllare, entro il 31 dicembre 2017 (termine di accertamento di tale dichiarazione integrativa), i nuovi elementi "rigenerati", riferibili al periodo d'imposta 2008 ed ai successivi.

3. Studi di settore (Circ. 30/E)

La circolare n. 30/E del 19 settembre fornisce risposta a molteplici quesiti in materia di studi di settore

Di seguito si presenta una sintesi delle indicazioni di maggior interesse:

- Compilazione quadro T – Congiuntura economica

Il quadro T dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore consente al contribuente di indicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore all'attuale situazione di crisi economica. Solo attraverso la compilazione del predetto quadro T è possibile far sì che l'eventuale incongruenza risultante dall'applicazione degli studi di settore ad un contribuente soggetto agli effetti economici della congiuntura economica, possa essere eliminata.

Alcuni contribuenti che esercitano attività d'impresa e che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 della L. n. 244/2007, hanno segnalato difficoltà nella compilazione di tale quadro, con particolare riferimento ai dati relativi alle rimanenze iniziali e finali.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tali contribuenti possono non compilare il quadro T, precludendosi la possibilità di beneficiare dei correttivi congiunturali. Tali soggetti potranno fornire indicazioni in merito al comportamento adottato utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di GERICO 2013.

- Cessazione dell'attività prevalente

Nel caso in cui un contribuente, che esercita due diverse attività, cessi l'esercizio dell'attività prevalente, l'Agenzia ha chiarito che questi può beneficiare della causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevista per la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. In tale situazione, tuttavia, il contribuente è comunque obbligato alla compilazione e all'invio del modello per l'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente. Al momento della compilazione, il contribuente dovrà avere l'accortezza di indicare nella sezione "Note aggiuntive" di GERICO l'avvenuta cessazione dell'attività.

- Eventi sismici maggio 2012 – non normale svolgimento dell'attività

L'Agenzia ha richiamato il provvedimento direttoriale del 27 maggio 2013, con il quale sono stati esonerati dall'obbligo di compilazione dei modelli relativi agli studi di settore i soggetti aventi la residenza o la sede operativa nei comuni individuati dal D.M. 1 giugno 2012. Secondo l'Agenzia delle entrate il "periodo di non normale svolgimento dell'attività in ragione della specifica situazione soggettiva", che rappresenta la principale causa di esclusione prevista per i soggetti colpiti dal sisma, si considera realizzato quando:

- o i locali destinati all'attività d'impresa o all'esercizio del lavoro autonomo divenuti inagibili a seguito dei danni derivanti dal sisma;
- o si è verificata una sospensione prolungata del ciclo produttivo per i danni rilevanti alle scorte di magazzino;
- o sussiste l'impossibilità di accedere ai locali nei quali si svolge l'attività d'impresa in quanto situati nelle c.d. zone rosse e quindi soggetti a divieto assoluto di accesso;
- o si è verificata una forte riduzione del giro d'affari dovuta alla circostanza che l'unico o principale cliente è ubicato nell'area del sisma.

L'Agenzia ha precisato che i casi indicati sono esemplificativi e non esaustivi delle possibili situazioni di non normale svolgimento dell'attività.

- Indicatori di normalità e cause giustificative

Nel caso oggetto del quesito un contribuente risulta non coerente rispetto alle risultanze di un indicatore di normalità economica "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi". Tale incoerenza deriverebbe dall'indicazione nel rigo degli "Altri componenti negativi" dell'ammontare di IRAP versata relativa alla quota imponibile delle

spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 446/1997. Al riguardo, l'Agenzia ha richiamato le indicazioni che ha già fornito in passato (circolari nn. 29/E del 2009 e 23/E del 2013), secondo cui il contribuente dovrà procedere a depurare il valore riferito all'IRAP ricorrendo all'apposita sezione "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente". Di tale operazione, il contribuente dovrà dare riscontro anche nella sezione "Note aggiuntive" di GERICO.

4. TFR corrisposto all'erede non residente del dipendente deceduto (Ris. 61/E)

Con la risoluzione n. 61/E l'Agenzia delle entrate ha fornito il proprio parere in ordine ad un caso di somme corrisposte da un'impresa italiana ad un soggetto non residente.

Nello specifico, il quesito riguardava l'individuazione del corretto trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte, a titolo di TFR e di indennità di mancato preavviso, da una banca italiana alla coniuge superstite di un suo dipendente deceduto, con riferimento alla quota parte di tali somme maturata in Italia. Il *de cuius*, residente nel Regno Unito, aveva prestato servizio sia presso la sede londinese sia presso una sede italiana della banca sopra citata.

Secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria, il fatto che tali somme spettino agli eredi del dipendente *iure proprio*, in quanto previsto dall'art. 2122 c.c. e non *iure successionis*, non muta la natura di simili emolumenti. Essi rimangono cioè equiparati ai redditi da lavoro dipendente.

Pertanto, non muta neanche il regime di tassazione cui sono soggetti questi redditi, ovvero quello della tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR.

Ad avviso dell'Agenzia, nel caso di beneficiari non residenti, l'assoggettamento delle predette somme alla tassazione in Italia trova il suo presupposto normativo nell'art. 23, comma 2, lett. a), TUIR secondo il quale il criterio di collegamento territoriale è la residenza (italiana) del soggetto che eroga le somme.

Dal punto di vista della normativa internazionale convenzionale, a fronte della qualificazione delle somme poc'anzi indicata, si deve far riferimento all'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Regno Unito.

La Convenzione prevede la tassazione esclusiva da parte dello Stato di residenza del percettore con riferimento ai redditi derivanti dall'attività svolta in quel Paese, mentre sulle somme derivanti da prestazioni lavorative eseguite nell'altro Stato contraente, la tassazione spetta ad entrambi gli Stati ma lo Stato di residenza riconosce al contribuente un credito d'imposta per le imposte versate nello Stato estero ove è stata svolta l'attività lavorativa.

Pertanto, la quota parte di TFR ed indennità sostitutiva di preavviso maturata durante il periodo in cui il *de cuius* ha lavorato presso la filiale italiana della banca, sarà oggetto di ritenute da parte di quest'ultima secondo le norme interne in materia di tassazione separata. Successivamente, l'imposta assolta in Italia sarà oggetto di deduzione dalle imposte dovute nel Regno Unito secondo quanto previsto dall'art. 24, par. 2, lett. a) della Convenzione.

5. Deduzione erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (Ris. 58/E)

La risoluzione n. 58/E dell'Agenzia delle entrate ha dato risposta ad un quesito in materia di deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali corrisposte dalle imprese ad un fondo, costituito da un'Associazione di categoria cui le medesime sono associate.

Tale fondo sarebbe istituito con il precipuo fine di concedere dei contributi a sostegno dell'attività di ricerca industriale svolta dalle imprese aventi la propria sede operativa in uno dei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia) onde ripristinare le normali condizioni dell'attività produttiva.

In particolare, il quesito verteva sulla possibilità di ricondurre le liberalità raccolte nel fondo citato al regime di deducibilità disciplinato dall'art. 27, L. n. 133/1999.

Secondo la lettera della norma richiamata, sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali che presentano i seguenti requisiti:

- sono effettuate per il tramite di associazioni, comitati o altri enti individuati dai decreti prefettizi delle rispettive provincie;
- sono disposte in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

L'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto correttamente di rilevare, nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dalla normativa invocata dall'istante ed ha, pertanto, aderito alla ricostruzione proposta dall'Associazione, dichiarando le liberalità raccolte con le modalità sopra descritte come deducibili dalla base imponibile IRES delle imprese che le abbiano corrisposte.

6. Termini approvazione bilanci, dichiarazioni, versamenti società colpite dal sisma 2012 (Ris. 59/E)

La risoluzione n. 59/E ha fornito alcuni chiarimenti sugli effetti della delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2013 con la quale è stata prevista, in via eccezionale, la facoltà di convocare il 30 settembre 2013 l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Tale facoltà interessa le società di capitali, aventi sede legale o operativa, alla data del 20 maggio 2012, in uno dei comuni interessati dal sisma, le quali svolgevano in quei luoghi la loro attività ed hanno subito danni derivanti dalla calamità.

Nello specifico, la risoluzione concerne gli effetti della delibera citata rispetto ai termini per:

- l'approvazione dei bilanci;
- la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- il versamento delle imposte.

Con riferimento alle conseguenze fiscali, va ricordato che, ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 435/2001, il versamento del saldo IRES ed IRAP avviene:

- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- ove il bilancio sia stato approvato oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento del saldo avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, il versamento viene comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza;
- il versamento del saldo, maggiorato dello 0,40%, può essere versato entro 30 giorni dal 16 del mese successivo alla data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio.

Per quanto riguarda, la presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP, l'art. 2, D.P.R. n. 322/1998, prevede che i soggetti IRES presentino la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Tale termine non è correlato alla data di approvazione del bilancio.

Il differimento dei termini di versamento previsto dalla delibera in oggetto, trova invece applicazione anche con riferimento ai versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai soci delle s.r.l. non trasparenti, in quanto la determinazione del loro ammontare può avvenire solo successivamente all'approvazione dei bilanci. Infine, in ragione del collegamento al bilancio, il differimento dei termini sopra descritto si applicherà anche a:

- soci di società di capitali trasparenti;
- contribuenti che, anche se iscritti a gestioni previdenziali, sono soci di società che rientrano nella proroga.

7. Omesso versamento ritenute certificate (Cass. SS. UU. 37425/2013)

Con la sentenza n. 37425 del 12 settembre le Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere una questione attinente il reato tributario di omesso versamento delle ritenute certificate, prevista dall'art. 10-bis, D. Lgs. n. 74/2000.

In particolare, la questione controversa concerneva l'applicabilità della predetta norma penale alle ipotesi di omesso versamento delle ritenute certificate commesso dal legale rappresentante di una società riguardo all'anno d'imposta 2004. L'art. 10-bis, D. Lgs. n. 74/2000, infatti, è entrato in vigore in data 1° gennaio 2005 e quindi non dovrebbe potersi applicare retroattivamente. Prima dell'entrata in vigore della norma citata, la condotta in oggetto veniva sanzionata in via esclusivamente amministrativa, dall'art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997, il quale prevede una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato nei confronti di chiunque, alle scadenze prescritte, non versi le ritenute alla fonte.

Le Sezioni Unite hanno risolto la questione individuando, in primo luogo, il corretto rapporto esistente fra l'attuale norma penale e la disposizione concernente la sanzione amministrativa. In particolare, è stata esclusa l'esistenza di un rapporto di specialità, tra la norma penale e la norma che dispone la sanzione amministrativa per omesso versamento, indicando come più corretto un rapporto di progressione fra l'illecito amministrativo (art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997) ed illecito penale (art. 10-bis, D. Lgs. n.

74/2000). Alla luce della predetta ricostruzione, le Sezioni Unite hanno concluso per l'applicabilità congiunta delle due diverse sanzioni.

Per quanto attiene la questione della irretroattività della norma penale, la Corte ha rilevato che al momento dell'entrata in vigore dell'art. 10-bis, D. Lgs. n. 74/2000 (1° gennaio 2005) erano ormai decorsi i termini cui fa riferimento l'art. 13, D. Lgs. 471/1997 relativi, esclusivamente, all'omesso versamento delle ritenute, mentre erano ancora aperti i termini cui si riferisce la norma penale, relativi al versamento delle ritenute certificate entro la data di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, riguardante le ritenute certificate dell'anno precedente. A fronte di tale rilievo, è stato rilevato che l'agente, nel caso di specie, avrebbe avuto tempo sino al 31 ottobre 2005 per effettuare i versamenti necessari e sufficienti a mantenere la propria omissione sotto la soglia dei 50 mila euro prevista dall'art. 10-bis e ad evitare il configurarsi del reato tributario. Alla luce della predetta ricostruzione, la Cassazione ha ritenuto di non rilevare alcuna violazione del principio di irretroattività della norma penale nel caso di specie.

8. Aumento aliquota Iva dal 21% al 22% (Com. stampa Agenzia delle entrate)

L'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha previsto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

In modo analogo a quanto avvenne per il precedente incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, con proprio comunicato stampa, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972). La regolarizzazione, come già indicato nella [comunicazione dell'area Politiche Fiscali dello scorso 1° ottobre](#), non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011.

In particolare, la regolarizzazione potrà essere eseguita, senza applicazione di sanzioni, purché la maggiore imposta dovuta sia versata nei seguenti termini:

- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro i mesi di ottobre e novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale (anche per opzione), entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.

Al fine di favorire la corretta modalità di applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria, appare opportuno ricordare che l'aliquota del 22% deve essere applicata a decorrere dal 1° ottobre 2013 in relazione alle operazioni per le quali sorge, da tale data, il presupposto di applicazione dell'imposta. Tale presupposto è da rinvenire nella data di effettuazione dell'operazione, disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Il momento di effettuazione va-

ria a seconda del tipo di operazione che viene posta in essere. In particolare:

- le cessioni di beni:
 - per le cessioni di immobili si considera la data della stipula dell'atto che produce l'effetto traslativo della proprietà o costitutivo o traslativo di altro diritto reale sull'immobile. Al riguardo, si rammenta che, per le cessioni di beni immobili, il momento di effettuazione non sorge all'atto della stipula del preliminare di vendita, dal momento che il contratto preliminare ha solo effetti obbligatori tra le parti, ma non reali;
 - per la vendita di beni mobili il momento di effettuazione è individuato facendo riferimento alla data di consegna o spedizione. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la proprietà del bene si trasferisce in un momento successivo a quello della consegna o della spedizione (ad esempio nei contratti di conto deposito o nel contratto estimatorio), anche il momento di effettuazione si sposta all'atto in cui si producono gli effetti traslativi della proprietà;
 - per le vendite con riserva di proprietà e per le locazioni con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti, il momento di effettuazione si realizza sempre all'atto in cui tali cessioni sono poste in essere (all'atto della stipula del contratto per i beni immobili o della consegna per quelli mobili);
 - per le cessioni periodiche o continuative derivanti da contratti di somministrazione, la cessione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla data di consegna o spedizione dei beni;
 - per le cessioni di beni che comprendono oltre alla consegna anche la loro posa in opera, il momento di effettuazione si considera realizzato all'atto della ultimazione dell'installazione, con applicazione dell'aliquota IVA prevista per la cessione anche per la prestazione accessoria (la prestazione di posa in opera, infatti, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 è considerata accessoria alla cessione di beni);
 - per i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente il momento di effettuazione dell'operazione si realizza:
 - nella commissione per la vendita all'atto in cui i beni stessi vengono ceduti, consegnati o spediti dal commissionario al terzo;
 - nella commissione per l'acquisto all'atto in cui i beni vengono ceduti, consegnati o spediti al committente;
- le prestazioni di servizi:
 - il momento di effettuazione è individuato alla data del pagamento del corrispettivo.

Per le operazioni di destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, il momento di effettuazione dell'operazione è individuato con riferimento al prelievo dei beni, mentre per le prestazioni di servizi effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore oppure effettuate gratuitamente per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, il momento di effettuazione è quello in cui le stesse sono rese o, se le prestazioni hanno carattere periodico o continuativo, il mese successivo a quello in cui sono rese.

In ogni caso se, antecedentemente ad uno degli eventi indicati, è pagato il corrispettivo ovvero viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata in tale precedente momento, limitatamente all'importo pagato o fatturato.

Si ricorda che:

- per le operazioni con IVA ad esigibilità differita, il differimento riguarda solo il momento del pagamento dell'imposta; per la determinazione del momento di effettuazione si dovrà, quindi, fare riferimento ai criteri generali dettati dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
- per le cessioni di beni per le quali – ai sensi dell'art. 21, co. 4, D.P.R. n. 633/72 – si beneficia della possibilità di emettere fattura differita, il momento di effettuazione rimane quello della consegna o spedizione.

Per le cessioni e per acquisti intra-comunitari di beni il momento di effettuazione è individuato dall'art. 39 del D.L. n. 331/1993 nel momento di partenza del bene dallo Stato membro di origine. Gli acconti incassati o pagati non sono più rilevanti, e pertanto non vi è più l'obbligo di emettere la fattura. Tuttavia se anteriormente all'inizio del trasporto o della spedizione dei beni è emessa fattura, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato.

Le prestazioni di servizi cosiddette "generiche" di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, rese a soggetti IVA nazionali da soggetti passivi d'imposta esteri (comunitari e extracomunitari) si considerano effettuate all'atto della loro ultimazione oppure, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo, salvo l'eventuale pagamento anticipato, totale o parziale, dell'importo dovuto: in tal caso le prestazioni di servizi si considerano effettuate, limitatamente all'ammontare pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno, che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

Per le importazioni, infine, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con l'accettazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale (art. 201 del codice doganale comunitario).

9. Calcolo del pro-rata di detrazione (Corte di giustizia europea C-388/11)

Nella causa C-388/11 la Corte di giustizia europea è stata chiamata a dirimere una controversia relativa alle corrette modalità di calcolo del pro-rata di detrazione ai fini IVA da parte di una banca avente la propria sede in Francia e sue stabili organizzazioni in altri Paesi membri dell'UE nonché in Paesi terzi. Secondo la società la sua sede principale in Francia e le sue succursali in Europa e nel mondo dovevano considerarsi un unicum sulla base dei rapporti intrattenuti tra loro. In ragione di questa unicità soggettiva, la banca d'oltralpe riteneva di poter ricomprendere tutte le sue succursali estere all'interno del calcolo del pro-rata.

La Corte di giustizia ha invece chiarito che in nessuna misura è possibile riconoscere ad una società, soggetto passivo IVA che abbia la propria sede principale in uno Stato membro e succursali in diversi Paesi UE ed extra-UE, di comprendere all'interno del calcolo del proprio pro-rata di detrazione, la cifra d'affari relativa alla sue succursali ovunque stabilite. La sesta direttiva

IVA non contiene alcuna norma che autorizzi uno Stato membro ad adottare una normativa che consenta ai soggetti passivi IVA di calcolare il proprio pro-rata di detrazione tenendo conto anche del fatturato delle loro succursali estere, comunitarie o meno.

10. Legittimità regime speciale IVA delle agenzie di viaggio (Corte di giustizia europea C-236/11)

Con la sentenza sulla causa C-236/11 la Corte di giustizia europea ha definitivamente sancito la legittimità della normativa nazionale relativa all'applicazione del regime speciale IVA per le agenzie di viaggio.

La controversia è sorta con un ricorso della Commissione Europea, secondo cui l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla norma di cui agli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA). In particolare, la Commissione ritiene che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio debba trovare applicazione alle sole transazioni avvenute fra agenzie di viaggio e viaggiatori, mentre l'Italia ha previsto, nella normativa nazionale, che tale regime sia applicabile anche ai casi in cui la transazione avviene tra agenzie di viaggio e soggetti non viaggiatori (definiti genericamente "clienti"), cioè alle ipotesi in cui l'agenzia funga da mero intermediario. Questa scelta sarebbe stata il frutto dell'uso strumentale della versione inglese della direttiva IVA nella quale compare il termine "customer" (cliente) al posto di "traveller" (viaggiatore).

La Corte di giustizia ha contestato l'interpretazione letterale della norma comunitaria da parte della Commissione, fondata sulla prevalenza di una certa versione linguistica rispetto ad un'altra, ricordando che nella sua consolidata giurisprudenza è stato affermato il principio della necessaria interpretazione fondata sulla funzione dell'impianto sistematico e delle finalità della normativa. La Corte ha richiamato la finalità di semplificazione posta alla base di tale regime IVA e la funzione di corretta ripartizione del gettito da esso derivante fra lo Stato membro nel quale viene concretamente fruita la prestazione e lo Stato membro nel quale ha sede l'agenzia di viaggio. Alla luce di questi richiami, la Corte di giustizia europea ha definitivamente sancito la legittimità della normativa italiana che consente l'applicazione del predetto regime fiscale anche a soggetti diversi dai soli viaggiatori.

11. Cessioni intracomunitarie – prova del trasferimento dei beni (Cass. 19747/2013)

Nella sentenza 28 agosto 2013, n. 19747 la Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione della prova della fuoriuscita dei beni, nel caso di cessioni intracomunitarie, al fine di godere del regime di non imponibilità previsto dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993.

Nel caso di specie, una società italiana aveva ceduto beni ad una società tedesca. A seguito di accertamenti, quest'ultima era però risultata operare in Italia presso la sede di una terza società italiana. A fronte di un simile rilievo, la cedente non aveva provato che i beni oggetto delle cessioni fossero stati materialmente trasferiti in Germania.

Secondo la Cassazione, il cedente che chiede di fruire della esenzione deve comunque offrire le prove di cui dispone e che appaiono astrattamente idonee - indipendentemente dall'illecito perpetrato dalla società cessionaria - a rappresentare la fuoriuscita della merce dallo Stato membro ceden-

te, e non può invece limitarsi a dimostrare che il rapporto giuridico si è perfezionato producendo gli effetti giuridici propri del contratto di vendita.

In particolare, nell'ipotesi di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente non assolve al proprio onere probatorio con la mera presentazione della lettera di vettura, ma per provare il diritto all'esenzione IVA deve produrre un diverso documento rappresentativo della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione (come ad esempio il documento di scarico della merce, redatto secondo i modelli predisposti per il trasporto internazionale, sottoscritto dal destinatario) o la prova anche di "fatti secondari" dai quali desumere la presenza fisica delle merci in territorio diverso da quello dello Stato membro in cui è residente il cedente (come ad esempio, nel caso di trasporti stradali, le ricevute di pagamento - recanti data, timbro ed indicazione del chilometraggio dell'automezzo - sottoscritte dal titolare della stazione di rifornimento carburante che risulti ubicata fuori del territorio di partenza ovvero nel territorio di destinazione delle merci). E' certo, secondo la Corte di Cassazione, che la disponibilità di tali documenti dovrà essere acquisita dai soggetti terzi contraenti, ove il cedente non intenda eseguire la spedizione od il trasporto in proprio, ed è possibile che tali soggetti - tanto più se partecipi della frode - non collaborino, rendendo indisponibile tale documentazione probatoria. In tal caso il cedente dovrà fornire adeguata prova:

- di aver espressamente dedotto in obbligazione nei contratti stipulati con il vettore, spedizioniere, cessionario, l'obbligo di consegna del documento in questione;
- di aver richiesto inutilmente l'adempimento di tale obbligazione, esperendo ove necessario, le opportune iniziative giudiziarie;
- di non essere stato in grado di acquisire nessun'altra documentazione neppure da soggetti diversi dal vettore e cessionario (eventualmente la società assicuratrice con la quale ha stipulato polizza assicurativa del carico).

12. DL Istruzione (D.L. 104/2013)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (c.d. DL Istruzione) contiene delle norme tributarie il cui maggior gettito consentirà di ottenere le coperture necessarie per finanziare le misure in favore dell'istruzione previste dal decreto.

In particolare:

- l'art. 25 interviene in materia di accise sugli alcolici, prevedendo per gli anni 2013, 2014 e 2015 incrementi crescenti delle aliquote di accisa di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 504/1995 (T.U. Accise). Nello specifico:
 - per l'anno 2013 (a decorrere dal 10 ottobre) le aliquote di accisa sono fissate in:
 - 2,66 euro per ettolitro e per grado-Plato sulla birra;
 - 77,53 euro per ettolitro sui prodotti alcolici intermedi;
 - 905,51 euro per ettolitro anidro sull'alcole etilico.
 - per l'anno 2014 le aliquote salgono a:
 - 2,70 euro per ettolitro e per grado-Plato sulla birra;
 - 78,81 euro per ettolitro sui prodotti alcolici intermedi;

- 920,31 euro per ettolitro anidro sull'alcole etilico.
- per l'anno 2015, infine, le aliquote vengono fissate a:
 - 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato sulla birra;
 - 87,28 euro per ettolitro sui prodotti alcolici intermedi;
 - 1019,21 euro per ettolitro anidro sull'alcole etilico;
- l'art. 26 interviene sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In dettaglio:
 - con efficacia dal 1° gennaio 2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale previste nella misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014 vengono aumentate a 200 euro;
 - gli atti di trasferimento immobiliare vengono esentati dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono assoggettati a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50.

13. Imposta sulle transazioni finanziarie – modifica delle norme attuative (D.M. 16 settembre 2013)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il D.M. 16 settembre 2013 ha apportato alcune modifiche al precedente decreto del 21 febbraio che reca la disciplina attuativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie, istituita dall'art. 1, commi 491-500 della L. n. 228/2012.

Di seguito si presentano le principali modifiche:

- è estesa l'applicabilità dell'imposta anche a trasferimenti della nuda proprietà dei titoli;
- in caso di trasferimento di azioni a seguito di regolamento di strumenti finanziari derivati e valori mobiliari:
 - se i titoli non sono quotati in mercati regolamentati è stabilito che per prezzo di acquisto si intende il maggiore tra il valore di esercizio delle azioni ed il prezzo di liquidazione contrattualmente previsto;
 - se il prezzo di liquidazione non è indicato nel contratto, il valore di esercizio andrà confrontato con:
 - prezzo ufficiale del sottostante, se quotato, registrato nella giornata precedente a quella di regolamento sul mercato ufficiale;
 - il valore normale di cui all'art. 9, comma 4, TUIR, se il sottostante non è quotato;
- ai fini della verifica del criterio di prevalenza rilevante per l'applicazione dell'imposta su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, il valore di mercato del sottostante degli strumenti e dei valori è quello rilevato:
 - alla data di emissione quando gli strumenti e i valori sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di ne-

goziazione, a condizione che non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento;

- alla data di emissione e alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento quando gli strumenti e i valori sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, laddove sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento;
- alla data di sottoscrizione o emissione e alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti e i valori mobiliari non quotati;
- nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati e i valori mobiliari abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni, l'imposta non trova applicazione;
- i diritti di opzione nonché le obbligazioni e i titoli di debito, diversi da quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'imposta, sono considerati, a tutti gli effetti, dei valori mobiliari;
- le variazioni del sottostante o del valore di riferimento costituiscono modifiche del contratto dalle quali dipende l'assoggettamento ad imposta del medesimo. Ove tali variazioni non siano decise dalle parti, l'imposta è dovuta solo se non è già stata pagata in precedenza a seguito di una prevalenza già verificata;
- l'imposta viene applicata sulla variazione del nozionale sia quando il valore dello stesso si modifica in aumento sia quando è soggetto a diminuzione;
- In caso di modifica delle parti, l'imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante;
- Sono esclusi dall'imposta:
 - le obbligazioni e titoli di debito solo laddove contengano l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;
 - le operazioni su obbligazioni e titoli di debito con i requisiti di cui al comma 22 dell'articolo 2 del D.L. n. 138/2011;

Le modifiche sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2014.

14. TARES – Modalità di riscossione (Ris. 9/DF)

Con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di riscossione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) con particolare riferimento alla maggiorazione standard.

In generale, secondo l'art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, il versamento della TARES è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre) con la possibilità per i Comuni di modificare il numero e la data di versamento.

Per il solo 2013 il versamento della prima rata è stato fissato a luglio con la possibilità per il Comune di un differimento. Limitatamente al 2013, il versamento della maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro riservata allo Stato è versata unitamente all'ultima rata.

Saranno i Comuni a predisporre ed inviare ai contribuenti i modelli F24 o i bollettini postali necessari per il versamento, con separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo e di maggiorazione.

Ciò premesso, il Dipartimento delle finanze indica che, poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti in F24 dall'art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall'art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento della maggiorazione dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.

Con riferimento alla possibilità per i Comuni di fissare la scadenza di una o più rate del tributo per l'anno 2013 al 2014, il Dipartimento chiarisce che ciò è possibile, fermo restando l'obbligo di versare la maggiorazione entro il 2013.

15. Rilevanza penale dell'elusione fiscale (Cass. 36894/2013)

La sentenza n. 36894 del 9 settembre torna sulla questione della rilevanza penale delle fattispecie di elusione fiscale.

Nel caso oggetto della pronuncia, è stata considerata elusiva un'operazione posta in essere da uno degli indagati, consistente in una cessione delle partecipazioni detenute da uno di essi in una società di navigazione ad una società holding riconducibile ai medesimi titolari, finalizzata ad ottenere la detassazione dei dividendi distribuiti dalla società di navigazione. La scelta della cessione in luogo del conferimento di beni in natura sarebbe sintomatica dell'esistenza di un intento elusivo nella predetta operazione.

La Cassazione, dopo aver riepilogato alcune delle più rilevanti pronunce pro e contro il riconoscimento della rilevanza penale delle fattispecie elusive, ha chiarito che il caso di specie presenta evidenti profili di natura penale in ragione della possibilità di ricondurre la fattispecie elusiva posta in essere dagli imputati alla fattispecie della dichiarazione infedele ex art. 4, D. Lgs. n. 74/2000. In particolare, l'operazione societaria posta in essere, consentendo la detassazione dei dividendi distribuiti e distribuibili dalla società di navigazione, avrebbe consentito agli imputati di indicare in dichiarazione elementi reddituali attivi inferiori a quelli effettivi, così come previsto al comma 1, del citato art. 4.

La Corte, oltre a sancire la sussistenza di profili di rilevanza penale nell'operazione posta in essere, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla questione della punibilità delle condotte elusive.

Nello specifico, la Corte ha ricordato l'importanza dell'esistenza di un'apposita esimente (c.d. speciale) prevista dall'art. 16, D. Lgs. 74/2000, in forza della quale è esclusa la punibilità a titolo di reato tributario di tutte quelle operazioni che siano state oggetto di preventiva istanza di interpello sulla quale si sia formato il silenzio-assenso dell'Amministrazione finanziaria. L'esistenza di una tale esimente sarebbe indicativa del rilievo penale che le operazioni elusive dovrebbero avere in sé.

In seconda battuta, la Cassazione ha ribadito la rilevanza penale e quindi la punibilità come reati di quelle condotte che costituiscano oggetto di

una specifica disposizione antielusiva; mentre si deve escludere l'esistenza di una norma generale antielusiva in ambito penale.

16. Busta paga con importi superiori a quelli effettivi (Cass. 36900/2013)

Nella sentenza n. 36900 del 9 settembre, la Cassazione ha escluso la configurabilità di profili penali di rilievo rispetto ad un singolare caso di specie, nel quale, l'amministratore unico di una società di capitali aveva formalmente dichiarato, con riferimento a due suoi dipendenti, l'erogazione di una busta paga di un determinato importo, poi risultato superiore alle somme concretamente percepite dai due collaboratori.

I giudici di merito avevano erroneamente ricondotto il comportamento del contribuente alla fattispecie di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 considerando lo come un'indicazione di "elementi passivi fittizi", finalizzata a decurtare l'imponibile dichiarato e ad evadere le imposte.

La Corte di Cassazione ha invece rilevato che non è corretto far riferimento alla norma di cui al citato art. 2, in ragione del fatto che esso concerne l'emissione di fatture o altri documenti inerenti operazioni totalmente o parzialmente inesistenti. Vista la comprovata esistenza del rapporto di lavoro dipendente cui facevano riferimento le due buste paga non può ritenersi corretta l'applicazione della norma citata.

Volendo far riferimento, invece, alla fattispecie di cui al successivo art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri, la Corte ha rilevato come, anche in tale ipotesi, i giudici di merito non avrebbero specificato in alcun modo in cosa sarebbero consistiti gli artifici ed i raggiri posti in essere dal contribuente per ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione dei fatti risultante dalle buste paga e poi trasfusa nella dichiarazione.

A fronte della mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato, la Cassazione ha quindi ritenuto insussistenti i profili di natura penale rilevati in sede di merito.

17. Sanzioni penali a carico dell'amministratore della "cartiera" (Cass. 19716/2013)

Con la sentenza n. 19716/2013 la Cassazione si pronuncia sulla possibilità di applicare le sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme tributarie direttamente in capo all'esecutore materiale degli illeciti, persona fisica, nonostante il rapporto fiscale di fondo fosse formalmente riferibile alla sola persona giuridica.

Nel caso di specie, una GmbH tedesca, avente la propria sede legale in Germania, operava di fatto in Italia presso una società di Torino, ove essa aveva stabilito la propria sede operativa e commerciale. Mediante la GmbH, tale società poteva porre in essere operazioni non imponibili IVA in quanto rientranti apparentemente nel novero delle operazioni intracomunitarie, senza che, nella realtà, vi fosse alcuna reale movimentazione delle merci fuori dal territorio nazionale.

Dalla documentazione relativa alla società italiana emergeva, inoltre, che l'amministratore di fatto della società, era l'ideatore del meccanismo fraudolento volto a dissimulare operazioni intracomunitarie inesistenti, dal quale solo egli traeva vantaggio.

A fronte di simili risultanze documentali, la Cassazione ha ritenuto - conformemente all'assunto dell'amministrazione finanziaria - che non poteva essere applicata, al caso di specie, la norma di cui all'art. 7, D.L. n. 269/2003 secondo la quale le sanzioni amministrative tributarie relative ad un rapporto fiscale attinente una persona giuridica possono trovare applicazione solo nei confronti di quest'ultima, essendo la società una "cartiera", artificiosamente creata al solo scopo di porre in essere violazioni di norme tributarie delle quali traeva vantaggio il solo amministratore di fatto.

Conseguentemente, la Cassazione ha ritenuto che il rapporto fiscale fosse completamente riferibile all'amministratore della cartiera, anziché alla società, imputando alla persona fisica le sanzioni amministrative.

18. Risposte alle consultazioni UE su de minimis, GBER II e capital di rischio

Confindustria ha risposto alle tre consultazioni avviate dalla Commissione europea lo scorso luglio (si veda anche [la comunicazione dell'Area Politiche fiscali dello scorso 1° agosto](#)). Sulla base delle indicazioni raccolte dal Sistema e dell'analisi delle bozze dei documenti, sono stati elaborati e trasmessi alla Commissione UE i nostri commenti.

Per maggiori dettagli e per la consultazione dei documenti si rimanda alla [nostra comunicazione dello scorso 27 settembre](#).

19. OCSE – OECD Secretary-General Report to the G20 leaders

In occasione della riunione del G20 tenutasi a San Pietroburgo il 5 e 6 settembre 2013 il Segretario Generale dell'OCSE, Angel Gurría, ha presentato un rapporto sul lavoro svolto dall'Organizzazione in materia di trasparenza e di scambio di informazioni a fini fiscali fra gli Stati aderenti al G20 nonché sul progetto di contrasto delle pratiche di erosione della base imponibile e di spostamento dei profitti verso giurisdizioni a minor carico fiscale (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting).

In particolare, la prima parte del rapporto illustra i risultati raggiunti dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali: molte giurisdizioni stanno, infatti, iniziando ad implementare nei propri ordinamenti e nella prassi gli standard proposti dall'OCSE.

La seconda parte presenta in maniera dettagliata i punti del piano d'azione sul BEPS e mostra, inoltre, lo sviluppo di un modello globale per lo scambio automatico delle informazioni come nuovo standard.

20. Fight against fraud: new study confirms billions lost in VAT Gap

Con un comunicato stampa del 19 settembre, la Commissione Europea ha reso noto i risultati di un nuovo studio - che ha essa stessa finanziato - per la misurazione del c.d. VAT gap, ovvero il divario tra l'IVA dovuta e l'IVA effettivamente riscossa dalle amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea. Lo studio ha rilevato che nell'anno 2011 il VAT gap complessivo degli

Stati membri è quantificabile in 193 miliardi di entrate IVA, pari all'1,5 % del PIL.

La Commissione ritiene che, per ridurre il VAT gap, si debba operare su diversi piani, atteso che il VAT gap non dipende solo dalle frodi IVA, ma anche da fallimenti ed insolvenze, errori statistici, pagamenti ritardati ed elusione fiscale. In tal senso, è necessario un incremento negli sforzi per la lotta all'evasione e da questo punto di vista, il meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA sembra rispondere a pieno a questo orientamento. In seconda istanza, è fondamentale procedere ad una semplificazione del sistema IVA comunitario, ad esempio, con proposte come quella per una dichiarazione IVA unica in tutta l'Unione. Nella stessa direzione si muove anche l'iniziativa di uno sportello unico per le imprese che si occupano di commercio elettronico e telecomunicazioni che sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2015.

La Commissione, inoltre, invita gli Stati membri con il più elevato VAT gap ad avviare riflessioni per rivedere i regimi IVA di esenzione e/o l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte.

21. Accordo TIEA Italia – Isola di Man

Il 16 settembre, l'Italia ha stipulato un accordo con l'Isola di Man per lo scambio di informazioni di natura fiscale sul modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) sviluppato in sede OCSE nel 2002. Tale trattato è sviluppato con la precisa finalità di contrastare l'evasione fiscale attraverso lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie degli Stati.

ATTIVITA' DELL'AREA – Settembre 2013

22. Comitato tecnico fisco e Gruppi fiscali

Riunione del Comitato tecnico fisco di Confindustria

Il 26 settembre si è tenuta la quinta riunione del Comitato Tecnico Fisco, presieduto da Andrea Bolla. All'incontro ha preso parte il Direttore Generale di Confindustria Marcella Panucci.

La riunione ha rappresentato l'occasione per fare il punto sulle proposte di politica fiscale ritenute prioritarie in vista della predisposizione della legge di stabilità 2014, sull'aggiornamento delle iniziative in corso in materia di semplificazioni degli adempimenti e di rimborso dei crediti d'imposta.

E' stato infine fornito un approfondimento sul pacchetto di misure fiscali contenute nel documento "Destinazione Italia", il programma della Presidenza del Consiglio teso a migliorare l'attrattività del sistema Italia, specie per gli investitori stranieri

Riunione dei Gruppi Fisco e Fisco Internazionale di Confindustria

Il 23 settembre si è tenuto l'incontro del Gruppo Fisco di Confindustria, coordinato dall'Avv. Andrea Manzitti, al quale hanno preso parte il dott. Barbantini, capo settore grandi contribuenti e la dott.ssa Lusi, responsabile dell'ufficio analisi del medesimo settore, presso la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Nel corso dell'incontro, il dott. Barbantini e la dott.ssa Lusi hanno fornito alcuni aggiornamenti sul progetto pilota di *cooperative compliance* avviato nei mesi scorsi dall'Agenzia e già oggetto della precedente riunione del 10 luglio del gruppo di lavoro.

Sono inoltre stati analizzati i possibili sviluppi in materia fiscale in vista della legge di stabilità, ribadendo la priorità di Confindustria per un intervento di riduzione del cuneo fiscale.

E' stata poi presentata una panoramica dei più recenti provvedimenti normativi di rilevanza fiscale.

Nella stessa giornata si è tenuta anche la riunione del Gruppo di lavoro "Fisco Internazionale", alla quale hanno partecipato, come ospiti, il dott. Marco Iuvinale, dirigente presso la Direzione Affari Internazionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il dott. Gaetano Scala, capo del settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni dell'Agenzia delle Entrate.

La prima parte della riunione è stata dedicata all'approfondimento delle misure indicate nel piano d'azione del Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), alla luce delle prossime consultazioni che coinvolgeranno il BIAC il 1° ottobre 2013.

L'incontro è proseguito con l'analisi degli ultimi sviluppi riguardanti l'introduzione in ambito comunitario di una Financial Transaction Tax, sulla quale il servizio legale del Consiglio europeo ha espresso parere sfavorevole.

E' stato, infine, presentato un breve aggiornamento sul tema del non financial reporting per le società ed i gruppi di grandi dimensioni, in relazione al quale, lo scorso aprile, la Commissione europea ha presentato una proposta, attualmente allo studio del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La documentazione distribuita in occasione delle due riunioni è disponibile sulla Comunità professionale fisco, accessibile dal sito internet di Confindustria.

23. Audizioni

Audizione di Confindustria sul decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102

Il 17 settembre Confindustria ha partecipato presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati all'audizione nell'ambito dell'esame del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 recante Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Per quanto attiene il tema dell'IMU gravante sui fabbricati produttivi delle imprese, è stata sottolineata la necessità di prevederne la deducibilità dall'imposta sul reddito d'impresa e dall'imposta regionale sulle attività produttive, almeno per gli immobili accatastati nella categoria D. Tale obiettivo – è stato ribadito – deve essere conseguito come primo passo verso

un'attenuazione del carico fiscale gravante sugli immobili strumentali all'attività imprenditoriale.

Il testo dell'audizione è disponibile [sul sito internet](#) di Confindustria.

Audizione di Confindustria sul DDL semplificazioni

Il 19 settembre Confindustria è stata audita dalla Commissione Affari costituzionali del Senato all'audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo (Disegno di Legge 958/S).

Con riferimento alle semplificazioni di natura fiscale, Confindustria ha ribadito che resta prioritaria l'abrogazione integrale della disciplina di responsabilità solidale fiscale negli appalti. Si tratta di una normativa - inefficace ai fini dell'azione di contrasto all'evasione fiscale - che sta creando fortissime criticità alle imprese in termini di complessità e di sospensione dei pagamenti nei rapporti di filiera.

È necessario altresì operare un immediato snellimento dei modelli Intrastat per i servizi intracomunitari, per i quali l'Italia richiede un dettaglio di informazioni che non ha pari negli altri Stati UE.

Il testo dell'audizione è disponibile [sul sito internet](#) di Confindustria.

24. Seminari

Il 16 settembre us. l'Area Politiche fiscali ha presentato una relazione al Consiglio per il diritto di impresa di Assolombarda sul tema delle semplificazioni fiscali.

Rinviando per un approfondimento dei temi trattati alla presentazione disponibile sulla Comunità Professionale fisco tra i documenti di lavoro, nel corso dell'incontro è stato fornito un quadro generale degli interventi di semplificazione tributaria recentemente attuati o in corso di approvazione.